

 Azienda Trasporti Messina

**Procedura per la tutela del dipendente dell'Azienda Trasporti di Messina che segnala illeciti (c.d. whistleblower)**

**Approvato da:** D.G. f.f. Natale Trischitta

**Redatto da:** RPCT Rocco Centorrino

 Prima edizione 02/01/2019

**– Premessa**

L’art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “legge anticorruzione”) ha inserito l’articolo 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato come “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti c.d. Whistleblower”. Nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato costituiscono il testo normativo della legge 30 novembre 2017, n. 179. La normativa in oggetto ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una importante misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come “whistleblowing”. Il presente documento disciplina la procedura di tutela del dipendente dell'Azienda Trasporti di Messina che, venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, di fatti e condotte illeciti e irregolari ai danni dell’interesse pubblico le segnala, il c.d. whistleblower. Scopi fondamentali della presente disciplina organizzativa sono quelli di: - rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto del whistleblowing; - evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli; - garantire la massima riservatezza e la completa protezione del whistleblower. La presente procedura vuole dunque dettare una disciplina organizzativa volta ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro che li lega all'Azienda Trasporti di Messina e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela e protezione.

**2 – Definizioni si intende:**

a) per whistleblowing, la segnalazione di informazioni, riguardo ad un fatto o condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possano agire efficacemente al riguardo;

b) per whistleblower, il soggetto individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico;

c) tutela del whistleblower, la garanzia accordata al whistleblower di tutela e protezione, anche attraverso l’anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente alla segnalazione di illecito.

**3 – Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione:**

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (d’ora in avanti anche RPCT) riceve, verifica la fondatezza e gestisce le segnalazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione per la gestione delle procedure relative alle segnalazioni, può avvalersi di altri soggetti tra i componenti del gruppo dei referenti di ogni area a rischio, del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza, ai quali trasmetterà le segnalazioni, nella parte relativa alla descrizione del fatto; essi sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Gruppo di Lavoro garantisce un ruolo di terzietà rispetto all’eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge una prima istruttoria circa i fatti segnalati, avvalendosi eventualmente del gruppo di lavoro dei referenti per l’anticorruzione; richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l’adozione delle necessarie cautele. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente con i componenti del gruppo dei referenti, può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti, Direttore, Autorità giudiziaria.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si riserva di pubblicare, nella pagina “Società Trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti-corruzione” del sito istituzionale un documento di sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità dei segnalanti.

**4 – I soggetti che possono fare le segnalazioni:**

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate dai dipendenti dell'Azienda Trasporti di Messina.

L'Azienda Trasporti di Messina provvederà ad indicare apposite modalità e modulistica sul sito internet aziendale sezione “Società trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti-corruzione” per effettuare la segnalazione a seguito della pubblicazione delle nuove linee guida Anac, stabilite all’art. 1 co. 5 della legge 30 Novembre 2017, n. 179.

**5 – La segnalazione: oggetto, requisiti e contenuto**

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie. Al tempo stesso, non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi: si ritiene sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile l’essersi verificato di un fatto illecito.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte quelle fattispecie illecite o irregolari in cui, nel corso dell’attività, si evidenzi un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzione attribuite. In altre parole, vengono considerate rilevanti le segnalazioni, effettuate in buona fede, al di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, che riguardano comportamenti (anche omissivi), rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, lesivi dell’interesse pubblico. Tra queste fattispecie rientrano, a titolo esemplificativo, i casi di nepotismo, di sprechi, di demansionamenti, del reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, di violazione dei codici di comportamento, le irregolarità contabili, le false dichiarazioni, le false certificazioni, la violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli, le assunzioni non trasparenti, le azioni suscettibili di creare un danno all’immagine dell'Azienda Trasporti di Messina.

E’ necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all’interno dell'A.T.M. o comunque relativi ad essa.

Il dipendente deve fornire tutti gli elementi utili a consentire l’avvio dell’istruttoria procedimentale di accertamento e riscontro della fondatezza condotta illecita oggetto della segnalazione.

A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga le seguenti informazioni:

a) una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;

b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;

c) le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il servizio di appartenenza) dei soggetti coinvolti;

d) le generalità di altri soggetti eventualmente coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;

e) l’indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;

f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;

g) Area/Servizio/Ufficio cui può essere riferito il fatto;

h) indicazione delle motivazioni sull’illiceità dei fatti;

i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti segnalati.

L'Azienda Trasporti di Messina prende in considerazione, al di fuori della presente disciplina, le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. L’invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente disciplina. La tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

**6 – Tutela del whistleblower**

 Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità ma la sua identità non può essere rivelata se non ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179. I dati relativi all’identità del segnalante vengono secretati unitamente al contenuto della segnalazione e inviati al Responsabile della prevenzione della corruzione per gli adempimenti di competenza.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e alla vigente normativa in materia di accesso civico e generalizzato.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, esclusivamente sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.**

La richiesta di accesso al nominativo del segnalante dovrà essere inviata al Direttore, il quale valuterà se ricorra la condizione di indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Il Direttore può venire a conoscenza del nominativo del segnalante, previo consenso di quest’ultimo, solo nel momento in cui il soggetto interessato al procedimento disciplinare ne abbia fatto domanda, al solo fine di valutare se ricorra la condizione di accoglibilità della domanda.

Gravano sul Direttore gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il Responsabile della prevenzione della corruzione e gli eventuali componenti del gruppo di lavoro.

**La eventuale violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento giuridico.**

Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di atti pregiudizievoli che incidono sulle sue condizioni di lavoro. Nei confronti del whistleblower, quindi, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

La tutela trova applicazione quando il comportamento del dipendente che effettui la segnalazione non integri l’ipotesi di reato di calunnia o diffamazione, essendo comunque in buona fede. Non trova, invece, applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

In tali ultime ipotesi le condizioni di tutela cessano solo in presenza di una sentenza, anche di primo grado, sfavorevole al segnalante, per i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle leggi in materia, in particolare alle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (L. 30 novembre 2017 n.179 in G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017), nonché per ogni aspetto collegato alle linee guida Anac in materia.

 **7 – Sistema di gestione delle segnalazioni.**

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema che consente:

a) la corretta identificazione del segnalante;

b) l’invio della segnalazione attraverso un modulo precaricato e reso disponibile dall'Azienda Trasporti di Messina, nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione; detto modello garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed accertare la fondatezza di quanto segnalato;

c) la tutela della riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione;

d) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;

e) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;

f) la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione e su eventuali soggetti segnalati e coinvolti; g) le comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il segnalante avvengano nel rispetto della protezione e dell’anonimato di quest’ultimo, solo attraverso l’applicativo tecnologico-informatico;

h) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;

k) la conservazione a norma di legge dei dati e dei documento oggetto della segnalazione.

Tali modalità subiranno variazioni non appena la Società adotterà un sistema informativo criptato.

**8 – Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite**

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione; esso si sviluppa attraverso le seguenti principali fasi:

a) il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dall'Azienda Trasporti di Messina;

b) la segnalazione può essere inviata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione attraverso mail dedicata **whistleblowing@atmmessina.it**, ovvero consegnata in busta chiusa al protocollo aziendale con l’indicazione della dicitura “Riservata al Responsabile della corruzione”

c) il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: direttore della Direzione a cui è ascrivibile il fatto, Direzione Generale, Autorità giudiziaria;

d) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria facendone apposita richiesta al Responsabile Anticorruzione;

e) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione comunica entro il termine di conclusione del procedimento al segnalante le risultanze e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

Le segnalazioni saranno gestite senza ritardi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale potrà avvalersi anche del gruppo dei referenti dei referenti di ogni area a rischio di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il procedimento di gestione di dette segnalazioni dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

**9 – Sensibilizzazione, promozione e formazione sul tema del whistleblowing**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione sensibilizza i dipendenti, illustrando le finalità dell’istituto “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo.

L'Azienda Trasporti di Messina, inoltre, si riserva di intraprende ulteriori iniziative di sensibilizzazione e di promozione, ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell’istituto ed a determinare la creazione di un contesto culturale e sociale favorevole alla diffusione della procedura. L’istituto del whistleblowing sarà oggetto, del piano di formazione per i dipendenti dell'Azienda Trasporti di Messina.